

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

anche ex art. 116 c.p.a.

della **dott.ssa Floriana POLLINA**, nata a Palermo il 12 ottobre 1993 (C.F. PLLFRN93R52G273H), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante del presente ricorso), dagli avv.ti Marta Savoca (C.F. SVCMRT90T52G273R – pec avv.martasavoca@pec.it – fax 091.6256125) e Andrea Policarpo (C.F. PLCNDR93T21G273R – pec andreapolicarpo@pec.it – fax 091.6256125) ed elettivamente domiciliata fisicamente presso il loro studio, sito in Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40 e digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suindicati difensori, come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia,

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
- **FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
- la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM)**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
- la **COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA DALLA COMMISSIONE RIPAM**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;

tutti rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato,

E NEI CONFRONTI

- della **dott.ssa Roberta Genovese**, candidata collocata nella 71[^] posizione, con punti 35,125, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto ai fini di giustizia, non è stato fornito dall'amministrazione resistente;
- della **dott.ssa Maria Genova**, candidata collocata nella 72[^] posizione, con punti 35,125, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto ai fini di giustizia, non è stato fornito dall'amministrazione resistente;
- del **dott. Tommaso Giarraputo**, candidato collocato nella 73[^] posizione, con punti 35,125, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto ai fini di giustizia, non è stato fornito dall'amministrazione resistente;
- della **dott.ssa Margherita Maniaci**, candidata collocata nella 74[^] posizione, con punti 35,125, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto ai fini di giustizia, non è stato fornito dall'amministrazione resistente;
- del **dott. Luigi Carmelo Farruggio**, candidato collocato nella 75[^] posizione, con punti 35,125, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto ai fini di giustizia, non è stato fornito dall'amministrazione resistente;
- del **dott. Antonino Fontana**, candidato collocato nella 157[^] posizione, con punti 23,625, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto ai fini di giustizia, non è stato fornito dall'amministrazione resistente;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

**anche nella forma dell'ammissione con riserva nella posizione
effettivamente spettante**

a) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, **Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 157**

unità – pubblicata il 14 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente non è stata ivi collocata nella 71^a posizione con il punteggio totale di 35,125 punti;

b) ove occorra e per quanto di interesse, della comunicazione del 18 giugno 2024 con la quale i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024 alle ore 8.00 presso le sedi ripartite per il distretto di partecipazione al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali (di cui non si conoscono gli estremi) con cui la commissione d'esame ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dalla dott.ssa Pollina;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

d) del diniego tacito di accesso agli atti richiesti con istanza del 15 giugno 2024;

e) del diniego tacito di accesso agli atti richiesti con istanza del 25 giugno 2024.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'Amministrazione intimata all'ostensione della documentazione richiesta.

*** **

Preliminarmente, rispetto ad ogni considerazione in fatto e in diritto, si premette che la dott.ssa Pollina, al dichiarato fine della proposizione di rimedio giudiziale, ha chiesto all'Amministrazione resistente, tra le altre cose, gli indirizzi di residenza dei soggetti inseriti in graduatoria dalla posizione n. 71 alla posizione n. 75, nonché nella posizione n. 157 (dott.ri Genovese, Genova, Giarraputo, Maniaci, Farruggio e Fontana, cfr. istanza di accesso del 25 giugno 2024).

Tale richiesta, però, è rimasta priva di riscontro (sull'illegittimità di tale silenzio si dirà nel prosieguo).

Così che, con riserva di integrazione del contraddittorio (anche per pubblici proclami), il presente ricorso viene notificato esclusivamente alla

dott.ssa Roberta Genovese, unica controinteressata della quale è stato possibile rinvenire altrimenti l'indirizzo di residenza.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Codice PA -Distretto della Corte di Appello di Palermo, n. 157 unità).

In sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la dott.ssa Pollina ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti **titoli:**

a) diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguito in data 22 marzo 2019 con la votazione di 110 con Lode;

b) abilitazione all'esercizio della professione forense presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo conseguita in data 27 settembre 2022;

c) svolgimento, con esito positivo, di stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (cfr. domanda del 22 aprile 2024).

Così, presentata la domanda, è stata convocata per la prova scritta di selezione prevista dall'art. 7 del bando di concorso, superandola con il punteggio di 22,125 punti.

Successivamente, in data 15 giugno 2024, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso (provvedimento impugnato *sub a*), distinta per ciascun distretto di Corte di Appello, ivi compresa la graduatoria dei vincitori del CODICE PA Distretto della Corte di Appello di Palermo (cfr. graduatoria).

Con evidente stupore, la dott.ssa Pollina ha così appreso di non essere stata collocata tra i vincitori, nonostante la stessa avesse avuto diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di n. **35,125 punti** (22,125 punti per prova scritta +

13 punti per titoli, su cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo) e, dunque, all’inserimento in graduatoria nella posizione n. 71.

Dunque, preso atto della evidente mancata valutazione dei titoli (tutti o parte di essi), la dott.ssa Pollina, in data 15 giugno 2024, ha chiesto di accedere agli atti del procedimento al fine di acquisire copia del verbale di valutazione dei propri titoli e, inoltre, copia della domanda di partecipazione al concorso (cfr. istanza del 15 giugno 2024).

Con ulteriore atto del 25 giugno 2024, la ricorrente, ribadita la volontà di ottenere copia della documentazione già richiesta, ha invitato l’Amministrazione resistente a riconoscerle il corretto (ai sensi del bando) punteggio relativo ai titoli e, dunque, ad inserirla in graduatoria nella relativa posizione spettante ed ha, al contempo, chiesto di acquisire gli indirizzi di residenza dei soggetti inseriti in graduatoria dalla posizione n. 71 alla posizione n. 75, nonché nella posizione n. 157, in quanto soggetti potenzialmente controinteressati in una eventuale impugnazione degli atti della procedura selettiva (cfr. atto stragiudiziale di invito con contestuale richiesta di accesso agli atti del 25 giugno 2024).

Entrambe le istanze, però, sono rimaste inevase, cosicché, essendo decorso il termine previsto dall’art. 25 della L. n. 241/1990, può dirsi formato tacitamente un provvedimento tacito di diniego sulle stesse (provvedimenti impugnati *sub d) ed e)*).

La dott.ssa Pollina è, dunque, costretta a chiedere l’annullamento, previa adozione delle necessarie misure cautelari, di tutti i provvedimenti sopra indicati (da a) a e)) e la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta, riservandosi espressamente di proporre eventuali motivi aggiunti allorché sarà messa in condizione di conoscere il contenuto degli atti richiesti.

Il ricorso è affidato alle seguenti ragioni in

DIRITTO

A)

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO TACITAMENTE OPPOSTO
ALLE RICHIESTE DI ACCESSO**

I provvedimenti taciti di diniego formatisi sulle richieste di accesso agli atti dei 15 e 25 giugno 2024 appaiono *ictu oculi* illegittimi e vanno pertanto annullati per il seguente, articolato,

MOTIVO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 23, 24 E 25
DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE -
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE SOTTO
IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI**

L'articolo 22 della l. n. 241/90 (*“Definizioni e principi in materia di accesso”*) individua i soggetti interessati all'accesso ai documenti amministrativi in coloro che *“... abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso...”* (co.1, lett b).

Prosegue, poi, disponendo, al comma 3, che *“Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”* (cioè i documenti coperti da segreto di Stato, quelli relativi a procedimenti tributari, i documenti relativi all'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, i documenti amministrativi relativi a procedimenti selettivi e contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi, tutti quegli atti specificamente individuati da regolamenti governativi al fine di essere sottratti all'accesso, ecc.).

L'art. 24, al comma 7, prevede, poi, che *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ...”*.

La sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione di un documento e la necessità di esso al fine di tutelare la propria posizione giuridica devono essere contenute in ogni istanza di accesso agli atti che, infatti, *“... deve essere motivata ...”* (in questo senso l'art. 25, al comma 2).

La giurisprudenza, dal canto suo, dopo avere chiarito che i portatori di un interesse specifico hanno diritto ad accedere ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate, ha riconosciuto la legittimazione all'accesso *“... a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica”* (Cons. Stato, IV Sez., 3 febbraio 1996 n. 98; 14 gennaio 1999 n. 32; TAR Lazio, I, 3 marzo 2016, n. 2815) ...” (così, **TAR Lazio – Roma, sez. III[^], n. 8580/2020**).

Dunque, è la (anche solo potenziale) lesione di una personale posizione giuridica ad attribuire la legittimazione al soggetto che richiede di accedere agli atti.

Nella buona sostanza, la sussistenza dell'interesse va correlata all'esigenza di tutela di posizioni giuridiche sostanziali (in questo senso, **Cons. di Stato, sez. IV[^], n. 6162/2012**), anche solo potenzialmente incise dal documento di cui si chiede copia.

In modo particolarmente pertinente al caso di specie, con riferimento a esercizio del diritto di accesso nell'ambito di procedura selettiva, è stata recentemente affermata la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione dei documenti richiesti dal partecipante alla procedura selettiva in quanto, *“portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti della selezione,*

avendovi partecipato e potendo, quindi, trarre un'utilità giuridicamente apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui si è formata la valutazione cui è stato sottoposto, anche per valutare l'opportunità di contestarne in giudizio l'eventuale illegittimità della graduatoria" (si cfr., **TAR Lazio – Roma, sez. IV[^], n. 13381/2022** e, nello stesso, senso anche **TAR Lombardia – Milano, sez. III[^], n. 417/2022**)

Nel caso di specie, in seno ad entrambe le richieste di accesso agli atti, la ricorrente ha correttamente rappresentato:

a) di avere partecipato al concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia;

b) di avere dichiarato, in sede di presentazione della domanda, di essere in possesso di titoli che, ove correttamente valutati, le sarebbero valsi n. 13 punti (sul punteggio spettante si dirà nel prosieguo);

c) di avere espletato la prova scritta conseguendo il punteggio di 22,125 punti;

d) di avere appreso, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale (n. 157 unità) per il Distretto della Corte di Appello di Palermo, che il suo nominativo non figurava tra i candidati dichiarati vincitori, nonostante la stessa avrebbe dovuto conseguire il punteggio complessivo di n. 35,125 punti (13 per titoli + 22,125 per prova scritta) con conseguente collocamento in graduatoria alla posizione n. 71;

e) di avere l'intenzione di conoscere, a fini difensivi, il verbale (o i verbali) di valutazione dei titoli indicati in domanda e, altresì, degli indirizzi di residenza dei soggetti inseriti in graduatoria dalla posizione n. 71 alla posizione n. 75, nonché nella posizione n. 157, in quanto soggetti potenzialmente controinteressati in una eventuale impugnazione degli atti della procedura selettiva.

È indubbio, allora, che la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di un interesse avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge.

È evidente, infatti, che l'interesse (diretto, concreto ed attuale) della dott.ssa Pollina sussiste e consiste nell'esigenza di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in relazione alla procedura di selezione e alla (mancata) valutazione di titoli (tutti o parte di essi) e di adire l'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi di accertata incisione dei suoi diritti.

Ne consegue, dunque, l'illegittimità dei provvedimenti di diniego tacitamente formatosi sulle richieste di accesso (impugnati *sub d)* ed *e)*) e la necessità che, previa declaratoria in questo senso, venga ordinato a Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A. di esibire la documentazione richiesta con istanze dei 15 e 25 giugno 2024.

B)

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI *SUB A)*, *B)* E *C)* RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA NELLA PARTE IN CUI I TITOLI DICHIARATI DALLA DOTT.SSA POLLINA NON SONO STATI VALUTATI (IN TUTTO O IN PARTE) E, DUNQUE, NELLA PARTE IN CUI IL NOMINATIVO DELLA RICORRENTE NON È STATO INSERITO TRA I CANDIDATI DICHIARATI VINCITORI.

Illegittimi sono, altresì, i provvedimenti della procedura selettiva (impugnati *sub a)*, *b)* e *c)*) nella parte in cui alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio complessivo pari a n. 35,125 punti con conseguente sua collocazione alla 71^a posizione della graduatoria finale e, ciò, per i seguenti

MOTIVI

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA – ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE – ERRONEITÀ

**MANIFESTA DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA –
IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO E DI
IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE
DELL’ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”**

Il mancato riconoscimento, in favore della ricorrente, del punteggio pari a n. 35,125 punti e, dunque, il mancato inserimento della stessa nella posizione n. 71[^] della graduatoria del concorso pubblico per cui è causa è del tutto ed evidentemente illegittimo alla luce delle seguenti ragioni.

A) Seppur non sia possibile, allo stato, stabilire quali titoli non siano stati positivamente valutati dalla Commissione Esaminatrice, in considerazione della mancata ostensione del verbale contenente la valutazione degli stessi (oggetto delle istanze di accesso dei 15/25 giugno 2024), è di tutta evidenza che l’odierna ricorrente avrebbe avuto diritto all’attribuzione del punteggio complessivo di **35,125 punti**, di cui **22,125 punti per la prova scritta** e **13 per la valutazione dei titoli** con conseguente inserimento della stessa nella posizione n. 71 della graduatoria finale.

Ed infatti, la previsione di cui all’art. 6 del bando di concorso, secondo cui *“Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:*

*a) sino a **punti 6,00** per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso):*

*i. 110 e lode, **punti 3,00**;*

[...]

Qualora il titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il

conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, **i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati**.

[...]

c) **punti 3,00** per l'abilitazione alla professione di avvocato;

[...]

f) **punti 4,00** per il **positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98**".

Ebbene, la dott.ssa Pollina, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame, ha correttamente dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

1) Laura Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo **in data 22 marzo 2019** con la votazione di **110 e Lode**;

2) Abilitazione alla professione forense conseguita in data 27 settembre 2022;

3) Positivo svolgimento dello stage presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 73, comma 14, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Nella buona sostanza, la dott. Pollina avrebbe dovuto (e deve) vedersi attribuiti:

- **sei (6) punti** per il voto di laurea (3 punti per la votazione di 110 e Lode, raddoppiati perché la laurea è stata conseguita nell'anno 2019 e, dunque, "*non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda*");

- **tre (3) punti** per l'abilitazione alla professione di avvocato;

- **quattro (4) punti** per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari,

e, dunque, complessivamente n. 13 punti per titoli da sommare al punteggio riportato per la prova scritta pari a 22,125 punti e, così, **un punteggio**

complessivo di 35,125 punti con collocazione nella 71[^] posizione della graduatoria.

B) Il doveroso riconoscimento del punteggio pari a n. 13 punti per titoli emerge *ictu oculi* dall'esame della scheda riepilogativa della domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente in cui risultano i titoli posseduti e dichiarati dalla stessa.

In ogni caso, considerato che la ricorrente non conosce il verbale relativo alla valutazione dei titoli dichiarati in domanda (che, come detto, è stato richiesto con le istanze di accesso mai riscontrate dall'Amministrazione) e, dunque, non sa quali sono i titoli che non le sono stati valutati (uno? Qualcuno? Tutti?), questa difesa si riserva espressamente di proporre ulteriori censure a seguito della ostensione del citato verbale.

Si fa presente sin d'ora, però, che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse rilevato eventuali irregolarità e/o incongruenza nei titoli dichiarati dalla ricorrente (tutti o parte di essi), avrebbe certamente dovuto attivare il c.d. "soccorso istruttorio", previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale *"Il responsabile del procedimento: ... b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

Con riferimento al soccorso istruttorio di cui al calendario art. 6, la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente e ripetutamente espressa affermando che tale istituto rappresenta un vero e proprio dovere per la Pubblica Amministrazione, necessario al fine di evitare che una procedura concorsuale possa essere alterata da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione della P.A., con pregiudizio dell'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori (in tal senso, cfr. **TAR Lazio – Roma, Sez. V[^]-bis, 30**

maggio 2023, n. 9201, TAR Lazio – Roma, Sez. II[^], 29 maggio 2023, n. 9120, TAR Lazio – Roma, Sez. IV^{^-ter}, 27 luglio 2023, n. 12695, TAR Lazio – Roma, Sez. III^{^-bis}, 24 maggio 2023, n. 8801, TAR Emilia Romagna, Sez. I[^], 17 maggio 2022, n. 416, Consiglio di Stato, Sez. V[^], 22 novembre 2019, n. 7975).

È stato chiarito, infatti, che “specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata

a buona fede e correttezza” (così, **Consiglio di Stato, Sez. V[^], 22 novembre 2019, n. 7975** e, in tal senso, anche **TAR Lazio – Roma, Sez. II[^], 29 maggio 2023, n. 9120**).

Ebbene, nel caso di specie, la dott.ssa Pollina ha dichiarato, tra i titoli valutabili ai fini del concorso, tutti i titoli posseduti cosicché, nell’ipotesi in cui fosse residuo, in capo all’Amministrazione, un eventuale margine di incertezza, avrebbe certamente dovuto attivare il soccorso istruttorio, considerato anche che la sua attivazione non avrebbe comportato alcuna violazione della *par condicio*, dal momento che mai si è discusso della mancanza di un requisito sostanziale richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, è evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche in relazione a tale profilo.

C) Infine, per mero scrupolo difensivo, deve darsi atto della circostanza per cui, anche al netto della integrale operatività delle riserve dei posti previste dal bando in favore di talune categorie di candidati (art. 1), di cui la graduatoria non dà conto (sull’illegittimità della graduatoria anche in relazione a tale profilo, si dirà nel prosieguo), è indubbio che la dott.ssa Pollina avrebbe dovuto, in ogni caso, essere dichiarata vincitrice.

Al fine di una migliore comprensione del dire, occorre evidenziare che l’art. 1 della *lex specialis* ha previsto specifiche riserve di posti in favore di candidati in possesso di determinati requisiti.

Nello specifico:

1) una riserva – operante specificamente per il Distretto della Corte di Appello di Palermo – pari a n. 12 posti da riservare ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati;

2) “... il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante

il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando ...”;

3) “... una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 ...”;

precisando, il comma 5 del medesimo art. 1, che “*Le suddette percentuali sono computate sui posti previsti ... per ogni singolo Distretto*”.

A ben vedere, dunque, considerato che per il Distretto della Corte di Appello di Palermo era prevista la copertura di n. 157 posti, l’integrale operatività delle citate riserve avrebbe dovuto comportare (il condizionale è d’obbligo, considerato che la graduatoria non specifica quali siano i candidati riservatari vincitori) l’accantonamento di complessivi n. 82 posti [12 + 47 (30% di 157) + 23 (15% di 157)].

Conseguentemente, se i posti accantonati per le riserve avrebbero dovuto essere 82, quelli disponibili avrebbero dovuto essere a 75 (157, totali - 82, riservati); e, dal momento che la dott.ssa Pollina aspira alla 71^a posizione, l’eventuale integrale operatività delle riserve non esplicherebbe alcun effetto nei suoi confronti.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 6, 8 E 9 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La graduatoria impugnata *sub a)* è illegittima, altresì, nella parte in cui si limita a riportare esclusivamente i nominativi dei candidati dichiarati vincitori ed il punteggio totale dagli stessi conseguito senza, però, specificare, distinguendoli, il punteggio riportato dal candidato all'esito della valutazione dei titoli e quello ottenuto nella prova scritta e senza alcuna indicazione dei nominativi dei candidati riservatari e/o in possesso dei titoli di preferenza.

Eppure, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, “Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascun dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9”.

E' evidente che tale agire non consente di rinvenire le modalità con le quali la Commissione Esaminatrice ha individuato i vincitori del concorso e, al contempo, non consente neppure di verificare se ed in che modo (integralmente o meno) sono operative le riserve di cui all'art. 1 del bando (che, per le motivazioni espresse *sub c)* del motivo I, non sarebbero, in ogni caso, idonee ad inficiare il collocamento della dott.ssa Pollina alla posizione n. 71).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Nonostante la graduatoria stia scorrendo, la dott.ssa Pollina ha interesse all'adozione di un provvedimento cautelare nelle forme dell'ammissione con riserva nella posizione effettivamente spettantegli.

Ed infatti, per effetto dell'attribuzione del punteggio al quale ha diritto (35,125 punti), si collocherebbe alla 71^a posizione della graduatoria, tra i vincitori del concorso, con retrodatazione della decorrenza dell'immissione in servizio, sia a fini economici che a fini giuridici, a far data dal 21 giugno 2024.

Ciò è sufficiente a dare la prova della sussistenza del danno, tanto più in una fattispecie quale è quella in esame, in cui il *fumus* legittimante l'accoglimento della domanda cautelare appare di solare evidenza.

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE
PUBBLICI PROCLAMI**

Per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati all'accoglimento del presente gravame e poiché risulterebbe particolarmente difficoltoso procedere alla notifica del ricorso nei modi ordinari, si chiede sin d'ora, ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., che venga disposta la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e nei termini che verranno indicarsi.

Premesso quanto sopra, si chiede che voglia

**L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

valutata la possibilità di definire la questione con sentenza *ex art.* 60 c.p.a.,

- **in via preliminare**, accogliere la domanda cautelare, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente nella posizione n. 71[^] e/o, anche, invitando l'Amministrazione a prendere in considerazione i profili di illegittimità dedotti mediante riesame della posizione del ricorrente (c.d. *remand*);

- **con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima camera di consiglio utile**, accogliere la formulata istanza *ad exhibendum* e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità ed annullamento del diniego di accesso tacitamente formatosi, ordinare all'Amministrazione l'ostensione di tutta la documentazione richiesta dalla dott.ssa Pollina con le istanze dei 15/25 giugno 2024;

- **nel merito**, disposta, ove ritenuto necessario, la notificazione per pubblici proclami, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la graduatoria *in parte qua* e i provvedimenti impugnati, nei modi e nei termini desumibili da quanto è

stato esposto, e condannare l'Amministrazione a collocare la ricorrente nella posizione n. 71[^] della graduatoria finale, con punteggio di 35,125 punti.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che, stante la natura del presente procedimento, viene versato un contributo unificato di € 325,00.

Palermo, 12 settembre 2024

Avv. Marta Savoca

Avv. Andrea Policarpo